

Decreto n. 53 del 17 gennaio 2014

Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 all'articolo 1 è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso
di quanto già

versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;

- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che l' art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha integrato il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012 prevedendo che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato”*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi colpiti dal sisma, ma non alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Ravvisata l'opportunità di integrare il sopra citato protocollo per ricomprendere anche le prestazioni professionali per la redazione della relazione geologica a supporto degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione originariamente non previste;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del testo integrato del protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare lo schema di protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, allegato al presente decreto (Allegato "A");
2. di trasmettere copia del presente decreto e dell'allegato protocollo a tutti gli ordini e collegi professionali delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alle Federazioni regionali degli ordini professionali.

Bologna lì, XXX 2014

Vasco Errani

ALLEGATO "A"

Protocollo fra la Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *"Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato"*.

Tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per ordinari interventi di riparazione, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.

1) Di seguito quindi si elencano le prestazioni tecniche che dovranno essere ricorrentemente svolte per interventi ordinari di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal terremoto. Tali prestazioni compongono le spese tecniche indicate dalla fattura del professionista su cui è riconosciuto il contributo nella misura massima del 10% del costo dell'intervento ammesso:

- progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
- computo metrico estimativo;
- redazione perizia asseverata e/o giurata;
- presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;
- direzione dei lavori architettonici e strutturali;
- coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
- contabilità dei lavori;
- asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;

- agibilità sismica provvisoria quando necessaria;
- richiesta conformità edilizia;
- collaudo strutturale.

2) Sono invece escluse dalle spese tecniche e ricomprese nel “costo dell'intervento” di cui all'art.3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione” nonché le “prove di laboratorio” che quindi non concorrono alla formazione del 10%. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia importo minore od uguale ad € 500.000,00;
- fino al 1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino al 0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;
- fino al 0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), oltre ad € 2.000.000,00;

3) Si ritiene inoltre che possano essere escluse dal novero delle spese tecniche anche altre prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell' intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione di un edificio esistente.

In particolare:

- “pratiche di accatastamento”;
- “relazioni ambientali e/o paesaggistiche” necessarie in presenza di vincoli specifici, ovvero il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs. 42/04 o di pianificazione urbanistica;
- “progetto e D.L. impianti” nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente ai sensi della ordinanza n. 86/2012;
- “rilievi geometrici dell'edificio e delle singole unità immobiliari e loro informatizzazione”;
- “valutazione di conformità con zonizzazione acustica”.

Tali ulteriori prestazioni escluse dal 10% verranno ammesse a contributo in misura percentuale del costo dell'intervento, solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e comunque riconosciute con i seguenti incrementi all'aliquota del 10%:

- 4% del costo dell'intervento, qualora tale costo sia di importo inferiore o uguale a 40.000€;
- 3% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 40.000 e fino a 100.000 €;
- 2% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 100.000 e fino a 250.000 €;
- oltre i 250.000 Euro non si applica alcun incremento.

4) Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche di cui al punto 1) e delle voci di cui al punto 3) del presente protocollo è comunque pari a 2.000 €.

5) Le prestazioni professionali per la redazione della relazione geologica a supporto degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, non contemplate ai punti 1) e 3) e originariamente non previste nel Protocollo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali del 5 febbraio 2013 dal novero delle spese tecniche non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- 1,5% del costo dell'intervento, qualora tale costo sia di importo inferiore o uguale a 100.000 €;
- 1,2% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 100.000 euro e fino a 500.000 €;
- 1% del costo dell'intervento sull'importo eccedente 500.000 euro e fino ad 1.000.000 €;
- 0,60% del costo dell'intervento sull'importo eccedente 1.000.000 euro.

Il contributo minimo riconosciuto per suddette spese professionali è pari a 500 €.

Non sono ricomprese tra le spese tecniche i compensi spettanti agli amministratori di condomini ai presidenti dei consorzi costituiti per attuare gli interventi unitari delle UMI.

Bologna, 17 gennaio 2014